



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 21/10/2010**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 30 settembre 2010, n. 219**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9.936 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Lomuscio 1" da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (Ba) località "Lomuscio", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Agrienergy di Bari S.r.l., con sede legale in Bari Z.I. ed amministrativa in Altamura alla via Bruxelles N. 5.

Il giorno 30 settembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata

nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

La Società Agrienergy di Bari S.r.l., con nota prot. n. 10092 del 22.09.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di:

A) Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,936 MW da realizzarsi in agro di Minervino Murge, alla C.da "Lomuscio" mediante installazione di N. 400 inseguitori solari su circa ha. 65 di terreni agricoli:

B) "Opera Connessa" Cavidotto Interrato in 20 kV, della lunghezza di circa 15 Km, da Minervino/Lomuscio, a Spinazzola/Podice, con costruzione della sottostazione 20/150 kV da 40 MW e susseguente cavidotto di connessione in 150 kV della lunghezza di circa 800 Mt per collegarsi alla costruenda Stazione Trasformazione Terna 150/380 kV;

C) "Opera Connessa" Stazione Trasformazione 150/380 kV da realizzarsi in agro di Spinazzola alla C.da Podice, e conseguente opere di connessione alla RTN Matera/Santa Sofia.

Rilevato che:

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,936 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica non è soggetta alla legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001, s.m.i. di verifica ambientale ai sensi dell'art. 10 della Legge Regione n. 25 del 3 agosto 2007;

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. AOO\_046 08/09/2009-0009268 comunicava di aver formalmente avviato di procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

con nota prot. n. AOO\_046 16/12/2009 - 13692 veniva convocata la riunione della conferenza di servizi per il giorno 10/01/2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

Regione Puglia, Servizio Urbanistica Ufficio Attuazione PUTT, con nota prot. n. 00805 del 20/01/2010, inerente la realizzazione dell'impianto di produzione, comunicava che l'intervento di cui trattasi ricade in una "Zona Territoriale Omogenea E di tipo Agricolo", per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si rileva che l'area oggetto di intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dai PUTT/P e pertanto lo scrivente Servizio non ha nel merito alcun parere di competenza da esprimere.

Regione Puglia, Servizio Urbanistica Ufficio Attuazione PUTT, con nota prot. n. 3666 del 24/02/10, inerente la realizzazione delle "Opere Connesse" comunicava che per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, che le opere connesse ricadono in parte in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P.(Stazione di Trasformazione 150/180 KV della Terna), ed in parte in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "relativo" (tratti di cavidotto Minervino/Spinazzola). Sulla scorta della documentazione in atti, ed in particolare della "Studio di Compatibilità Ambientale, Analisi degli Impatti e Paesaggistica", rilevato che l'intervento risulta coerente con le direttive e gli indirizzi di tutela dell' ATE "D" interessato e rilevato altresì il non interessamento di Ambiti Territoriali Distinti, questo servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P.

Regione Puglia, Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Genio Civile Coordinamento STP BA/FG-Bari, con nota del 16/02/10 prot. 14658, inerente la realizzazione dell'impianto di produzione, esprimeva il proprio nulla osta in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto dalla S r.l. Agrienergy di Altamura. Comunica che il prescritto parere, ai sensi degli artt. 83 e 93 del D.P.R. n. 380/01 nonché della L.R. n. 13/2001 Art. 27, riguarderà il progetto esecutivo strutturale secondo le Norme di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare in data 05/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Regione Puglia, Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Regionale Espropri (URE) - Bari, con nota prot. 1724 del 11/01/20, comunicava che il progetto di cui trattasi può essere approvato, a condizione che:

- si acquisisca preliminarmente la certificazione del Comune di Minervino Murge attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente PUG comunale, ovvero si approvi la eventuale preventiva variante urbanistica per l'area di Sito dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse;

- si modifichi l'elenco descrittivo indicando distintamente (su di un unico elaborato) per ciascuna particella:

- a) dati catastali, comprensivi del titolo e le quote di possesso dei possessori e relativi dati anagrafici;

- b) l'effettiva e distinta indicazione delle superfici da espropriare e/o da asservire e da occupare temporaneamente compresa la superficie complessiva;

- si calcolino le indennità l'esproprio sulla base dell'ultimo V.A.M. determinato dalla competente C.P.A.;

- si ricalcoli l'importo dovuto per l'occupazione temporanea, in quanto il valore unitario, erroneamente riportato in euro 0,01 x mq, risulta pari ad euro 0,16 x mq.;

- si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/01.

Regione Puglia, Servizio Attività Estrattive-Bari, con nota prot. 1953 del 15/03/10 comunicava ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, nulla osta di massima. Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela, la società dovrà, comunque, inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del t.u.1775/33, art.120. In fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, altresì, a posizionare gli elettrodotti a distanza di sicurezza dal limite dell'area di scavo di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave".

Regione Puglia, Area Politiche Rurali, Ufficio Foreste, con nota prot. 880 del 22/02/10, concedeva il Nulla - osta solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, per i movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di un cavidotto interrato per trasporto energia al servizio di un impianto fotovoltaico, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. i materiali di risulta provenienti dagli scavi, dovranno essere depositati in apposite discariche

pubbliche autorizzate;

2. l'eventuale eliminazione di alberi durante l'esecuzione dei lavori, necessita di autorizzazione dal Servizio Foreste, Sez. Prov. di Bari.

3. eventuali varianti, cambi di ubicazione, di destinazione, dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dal Servizio Foreste Sezione Provinciale, di Bari;

4. in attesa delle direttive in ordine all'assetto idrogeologico ai sensi dell'art.35 del P.A.I. Puglia - approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.39 del 30.11.2005 - sia richiesto, se previsto, il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia;

Si fa presente che per le superfici NON sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23, interessate dai lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e restante parte del cavidotto, questo Servizio Foreste non esprime alcun parere in merito.

L'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, il presente nulla - osta in caso di inosservanza delle prescrizioni summenzionate.

Ministero Per i Beni ed Attività Culturali, Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia-Ufficio di Bari con nota prot. 452 del 11/02/2010, comunicava che ai sensi del DPR 233/2007 s.m.l., laddove siano coinvolte le competenze di più Soprintendenze, l'organo preposto all'espressione del parere di competenza per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è la Direzione Regionale. Per quanto riguarda osservazioni finalizzate alla Conferenza in oggetto, la Soprintendenza rileva la necessità di atti integrativi quali la carta del rischio archeologico, ai fini delle valutazioni sull'interesse archeologico dei suoli; la verifica preventiva dell'interesse archeologico delle aree di progetto dovrà porre particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia dei suoli e alle foto interpretazioni.

Si rappresenta che, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica relativa alla realizzazione della carta del rischio archeologico, dovrà essere curata da soggetti in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, qualificati all'attività di raccolta dei dati.

Questa Soprintendenza valuterà l'idoneità dei titoli formativi e i curriculum degli archeologi individuati ai fini della ricerca.

Ministero Per i Beni ed Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia-Bari con nota prot. 2880 del 18/03/2010, comunicava che:

rilevato che la Soprintendenza BAP di Bari con lettera n. 186 del 08 genn. 2010 ha comunicato che l'area interessata dall'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica in contrada 'Lomuscio' del Comune di Minervino Murge non risulta formalmente sottoposta a tutela paesaggistica di cui al D.lgs n. 42/2004, la questione esula dalle competenze di questa Direzione.

Per quanto attiene al cavidotto interrato di collegamento Minervino Murge-Spinazzola, rilevato che questo attraversa il Tratturo regio Melfi - Castellaneta sottoposto a vincolo archeologico in virtù del D.M. 22 dic. 1983 e a vincolo paesaggistico in virtù dell'art. 142 comma 1 lett. m) del D.lgs n. 42/2004, considerato che, su tale questione, la Soprintendenza BAP di Bari con la precitata nota e la Soprintendenza Archeologica di Taranto con lettera n. 458 del 11.01.2010 non hanno manifestato parere contrario, considerato altresì che il cavidotto in questione verrà posizionato alla profondità non inferiore a m. 2,00 dalla quota della S.R. n. 168 (ex Tratturo regio) e tale, comunque, da non determinare impatto visivo, questa Direzione, per quanto di competenza, ritiene di autorizzare - limitatamente all'attraversamento della area fratturale- la predetta operazione, a condizione che, dopo l'intervento, sia ripristinato lo stato dei luoghi.

Ministero Per i Beni ed Attività Culturali, Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia-Ufficio di Gravina con nota prot. 8418 del 26/05/2010, comunicava che per le verifiche preventive dell'interesse

archeologico delle aree interessate dal progetto in oggetto specificato inerente le "Opere di connessione, cavidotto interrato di collegamento a 20 KV Minervino Murge - Spinazzola, stazione di trasformazione 20/150 Kv e cavidotto 150 KV di connessione alla stazione Terna, esaminate le risultanze delle ricognizioni che definiscono media l'entità del rischio archeologico, sulla scorta dei risultati ottenuti, non si ravvisano motivi ostativi all'approvazione del progetto, ma fa presente che l'autorizzazione richiesta è subordinata alle seguenti condizioni:

- Le operazioni di scavo relative all'esecuzione di tutto il tracciato devono essere sorvegliate da Società di archeologi o operatori individuali archeologi;
- In corrispondenza della zona archeologica individuata occorre eseguire saggi di scavo preventivi;
- questa Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero eventualmente venire in luce.

Per i raccordi di collegamento e Stazione elettrica RTN a 150/380 Kv, collegata in Entra/Esce sulla linea 380 Kv "Matera - S. Sofia" da realizzarsi in agro di Spinazzola (BA), non si ravvisano motivi ostativi all'approvazione del progetto, ma fa presente che l'autorizzazione richiesta è subordinata alle seguenti condizioni:

3 Le operazioni di scavo relative alle opere da realizzare (supporti degli inseguitori solari, recinzione, cabina elettrica, cavidotti) devono essere sorvegliate da Società di archeologi o operatori individuali archeologi; qualora si verificasse la presenza di resti archeologici, si avvisa fin d'ora che sarà indispensabile eseguire scavi archeologici preliminari;

3 questa Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero eventualmente venire in luce.

Per quanto sopra si segnala che gli archeologi incaricati dovranno essere in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata professionalità, e che i loro curriculum dovranno essere sottoposti al vaglio della Scrivente; per quanto concerne i saggi di scavo, dovranno essere eseguiti, sempre alla presenza continuativa di archeologi, da ditta in possesso di adeguata categoria SOA OS25.

Si fa presente che l'onere finanziario per la sorveglianza e per gli accertamenti archeologici dovrà essere a totale carico della Società richiedente.

ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) Ufficio DAP/Bat-Bari, con nota prot. 35715 del 20/07/2010, comunicava il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico con le seguenti prescrizioni:

A base dei casseri di fondazione si utilizzino dei teli di tessuto - non tessuto, non erodibili dalle acque a protezione del terreno sottostante, prevenendo così ogni contatto con il calcestruzzo sia durante fase di getto che durante la fase di indurimento.

La gestione delle terre e rocce da scavo sia realizzata in conformità dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 ed all'art. 2 del Regolamento Regionale 12 giugno 2006 n. 6.

La gestione degli Inerti da costruzione e demolizione sia realizzata in conformità agli artt. 3 e 5 del Regolamento Regionale 12 giugno 2006 n. 6.

Il progetto deve essere completato da un elaborato che indichi il bilancio di produzione (espresso in mc) di materiale da scavo e/o da demolizione e/o rifiuti, in conformità all'art. 6 del Regolamento Regionale 12 giugno 2006 n. 6.

Non ritenendo estendibili le motivazioni che hanno portato all'accettazione dei plinti di fondazione in c.a. degli inseguitori solari (opere peraltro provvisorie), alla costruzione del muro di recinzione delle aree interessate in cemento armato, e fermo restando quanto il Comune di Minervino Murge vorrà determinare circa il rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.G. in materia di recinzione per le zone qualificate come "E", si accetta la soluzione proposta dalla Società con nota datata 14/07/2010, previa predisposizione, con la dovuta frequenza, di appositi varchi per la circolazione della fauna

selvatica qualora la Società non ritenga di adottare la soluzione proposta in subordine con precedente nota datata 05/07/2010, ed ottimale dal punto di vista ambientale, della piantumazione di doppia fila alberi sempre verdi.

Prima della cantierizzazione dell'impianto dovrà essere comunicato a questo Dipartimento il crono programma dei lavori ed in particolare le date di messa in opera dei plinti di fondazione degli inseguitori solari.

Sì prende atto dell'acquisizione del Nulla Osta dell'Ufficio Foreste per l'attraversamento, del cavidotto interrato, di aree annesse a boschi.

ADB - Puglia (Autorità di Bacino per la Puglia) Bari, con nota prot. 005484 del 10/05/2010, confermata con nota Prot. 006854 del 28/05/2010 esprimeva parere di conformità al PAI. ed alle prescrizioni delle NTA degli interventi in oggetto compresi nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, con le seguenti prescrizioni:

1. Le fasce di rispetto che individuano le aree a pericolosità idraulica, derivanti dallo studio di compatibilità effettuato sull'area del campo fotovoltaico, non devono essere interessate dalla realizzazione di alcun manufatto (pannelli, strutture prefabbricate, strade, recinzioni etc.) che impedisca il libero deflusso delle acque;
2. in corrispondenza degli attraversamenti degli impluvi in sub alveo, la posa del cavidotto di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale e di quello interno all'impianto deve presentare profondità tali, in base alla reale granulometria degli strati interessati, da non risentire in maniera alcuna della capacità erosiva della corrente idrica corrispondente ad eventi di piena duecentennale;
3. In riferimento al tratto del cavidotto in affiancamento al Canale Ulmeta, stante la sostanziale coincidenza dei valori di portata idrologica della piena duecentennale e quello determinato dalle caratteristiche dimensionali del canale, si ritiene necessario, al fine di completare l'iter progettuale, che le verifiche idrauliche condotte siano completate da una ulteriore valutazione che tenga conto delle possibili condizioni di funzionamento del canale al variare della scabrezza dello stesso. Sarà cura del R.U.P. verificare che eventuali esondazioni del canale non diano luogo ad azioni di trascinamento tali da determinare possibili erosioni del ricoprimento del cavidotto e/o adottare accorgimenti costruttivi tali da garantire la piena efficienza del canale nel caso di eventi di piena duecentennale;
4. Gli attraversamenti del cavidotto, qualora consenziente l'ente proprietario e gestore della infrastruttura di attraversamento, fossero realizzati mediante staffaggio sui ponti esistenti, contrariamente a quanto indicato nello studio di compatibilità idraulica del cavidotto, dovranno essere effettuati sul lato di valle dei ponti, e comunque ad una quota non inferiore a quella intradossale dell'impalcato esistente. Tale soluzione dovrà comunque tenere in conto che le opere di attraversamento viario possano necessitare di interventi di adeguamento al transito della piena duecentennale e che restano a carico della Società eventuali danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione e sostituzione;
5. in caso si scegliesse di realizzare nuovi attraversamenti aerei, si dovrà verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica così come specificato all'ari 36 delle NTA, ovverosia che venga garantito il transito della portata di piena duecentennale mantenendo un franco di sicurezza di un metro;
6. I pozzetti di ispezione siano realizzati ad una distanza adeguata dalla scarpata arginale del corsi d'acqua in modo da non comprometterne la stabilità;
7. Deve essere evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;
8. Nei tratti in cui il cavidotto è previsto in affiancamento a tratti di viabilità adiacenti al reticolo e/o alle cunette stradali, si dovrà assicurare che non siano interessate le sezioni di deflusso e che siano mantenuti i franchi necessari alle operazioni di manutenzione dei canali, da stabilirsi con gli enti preposti alla gestione;
9. Siano garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i

lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;

10. Per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.

Si esprime parere di non conformità al PAI. ed alle prescrizioni delle N.T.A., per la realizzazione della recinzione all'interno delle fasce a diversa pericolosità individuate dallo studio idrologico e idraulico relativo all'area dell'impianto in oggetto e si ribadisce quanto segue:

1. le fasce di rispetto che individuano le aree a pericolosità idraulica, derivanti dallo studio di compatibilità effettuato sull'area del campo fotovoltaico, non devono essere interessate dalla realizzazione di alcun manufatto, compresa la recinzione, che impedisca il libero deflusso delle acque;

ADB - Basilicata (Autorità di Bacino per la Basilicata) Potenza, con nota prot. 1059/8013 del 21/05/2010, comunicava relativamente alla realizzazione delle "Opere Connesse" dal cavidotto Minervino/Spinazzola, della Sottostazione 20/150 kV e della Stazione Trasformazione Terna 150/380 kV ed opere di connessione alla RTN Matera Santa Sofia che i siti proposti per la realizzazione delle opere in oggetto interessano aree non ancora perimetrate e classificate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Ribadiva che ai sensi dell'art.1 c.8 delle Norme di Attuazione del PAI la valutazione dei progetti di opere in aree non ancora perimetrate o classificate dal PAI, corredata dagli elaborati progettuali e di studio di cui all'art.4.c.4 delle Norme di Attuazione del PAI, dalla documentazione integrativa agli stessi, dalle dichiarazioni sottoscritte dai tecnici incaricati della redazione degli studi relative all'esenzione dal rischio idrogeologico delle aree interessate dalle opere/interventi da realizzare, oltre che verifiche istruttorie ed eventuali richieste di integrazioni, sono demandate agli Uffici Regionali chiamati a rilasciare i pareri/autorizzazioni di competenza. Gli Uffici Tecnici dei Comuni interessati dalla realizzazione delle opere sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dalle NdA del PAI ed in particolare dall'Art.4 c.4.; la società in data 30/04/10 provvedeva a consegnare la documentazione progettuale integrativa agli Enti competenti

Provincia di Bari, Ufficio Viabilità-Bari, con nota prot. 16054 del 21/01/2010, esprimeva parere preventivo favorevole alla richiesta di attraversamento del Cavidotto interrato sulla SP 25 Santa Lucia ai sensi dell'art. 25 "Attraversamenti ed uso della sede stradale" del D.Lgs. n. 285 - 30/04/92, e i collegati artt. 65-67 del D.P.R. n.495 - 16/12/92.

Comune di Minervino Murge, con parere reso in seno alla conferenza di servizi autorizzava la realizzazione delle opere affermando che non si riscontrano disarmonie sostanziali con le modalità con cui sarà realizzato l'impianto.

Non si rilevano particolari interferenze con le pianificazioni esistenti.

È stata verificata la coerenza del progetto con le NTA del P.D.F. comunale, la coerenza con il Piano Urbanistico Tematico Territoriale della Regione Puglia, con il Piano Urbanistico Generale adottato dal comune. È stata verificata inoltre, l'assenza di interferenze con aree protette sia regionali sia nazionali.

Comune di Spinazzola - Ufficio Tecnico con nota prot. 8743 del 30/07/10 il Sindaco del Comune di Spinazzola, trasmetteva i seguenti pareri:

Relativamente al Cavidotto Minervino/Spinazzola esprime parere tecnico favorevole all'accoglimento della proposta di realizzazione del cavidotto interrato 20/150KV, proveniente dall'impianto fotovoltaico sito in agro di Minervino Murge alla contrada Lomuscio, della sottostazione di trasformazione 20/150KV, inglobata nei parco fotovoltaico in agro di Spinazzola alla Contrada Podice che accoglie in entrata la rete

dell'impianto Lomuscio e dell'impianto Podice e il cavidotto in uscita per la connessione 150KV in esame che connette la sottostazione 20/150KV alla stazione di trasformazione 150/380KV (TERNA).

Relativamente alla Costruzione della Stazione Trasformazione 150/380 kV della Terna si esprime parere tecnico favorevole all'accoglimento della proposta di realizzazione della stazione di trasformazione 150/380KV in esame.

ASL Bat-Andria-Ufficio Direzione Prevenzione con modulo parere inviato via fax in data del 26/01/10 acquisito agli atti al prot. 1115 del 26.1.2010, trasmetteva il parere favorevoli agli impianti.

Ministero Sviluppo Economico-Dipartimento Comunicazioni-Ufficio Territoriale di Puglia e Basilicata-Bari, emetteva i propri nulla-osta provvisori con note:

prot. 15973 del 23/12/09 per l'impianto produzione Minervino da 10 MW con Cavidotto e Sottostazione 20/150 kV in Spinazzola;

prot. 15975 del 23/12/09 per la Stazione 150/380 kV e Opere di Connessione alla RTN Matera/Santa Sofia.

Comando Militare Esercito - Puglia, con nota prot. MD/E 24472/0004512 del 9/03/10 Concedeva il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi.

Comando In Capo Dipartimento Militare Marittimo-Taranto con nota Prot. 000091 del 04/01/2010 comunicava per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica in agro del comune di Minervino e delle opere connesse del cavidotto da realizzare da Minervino a Spinazzola, con sottostazione ed ulteriore cavidotto, nonché della Stazione Trasformazione 150/380 kV ed opere di connessione alla RTN Matera/Santa Sofia, da ubicare nel territorio del Comune di Spinazzola (BA).

Comando Aeronautica Militare Comando Scuole AM 3a Regione Aerea/Bari, con nota prot. n. 1680 dell'08/01/10 in merito all'impianto di produzione di Minervino e opere di connessione alla Rete Elettrica rilasciava il nulla osta militare dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza.

Enac - Roma con nota prot. 0004125 Dir/Gen/Roc del 21/01/2010 in merito all'impianto di produzione di Minervino C.da Lomuscio e delle opere connesse del cavidotto Minervino/Spinazzola, con sottostazione ed ulteriore cavidotto, nonché della Stazione Trasformazione, comunicava che:

l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC (Gap, 3);

A.M. C.I-GA per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

non risultano implicazioni al riguardo pertanto si rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione della suddetta opera.

Terna - Roma - Ufficio Connessioni con modulo parere in sede di Conferenza di servizi dichiara la conformità delle opere previste al proprio codice di rete.

Acquedotto Pugliese SpA - Ufficio Territoriale di Trani, con nota prot. 84366 del 24/06/2009 detto Ente

comunicava nulla osta all'accoglimento in linea tecnica della richiesta di attraversamento in sottopasso, che comunque dovrà rispettare gli elaborati progettuali approvati da questa Unità Territoriale oltre alle norme desumibili dall'atto di convenzione che la Società dovrà sottoscrivere.

AQP SpA Ufficio Direzione Lavori Bari con nota prot. 84366 del 24/06/2009 comunicava il nulla osta all'accoglimento della richiesta di attraversamento in sovrappasso e parallelismo, che comunque dovrà rispettare gli elaborati progettuali approvati da questa Unità Manutenzioni oltre alle norme desumibili dall'atto di convenzione che la Società dovrà sottoscrivere, relativa alla interferenza con il vettore idrico "CANALE PRINCIPALE", tratto Sifone palazzo S.Gervasio.

SNAM SpA - Ufficio Direzione Lavori Matera, con nota Prot. Disor/Matc/155 del 11/12/09 comunicava il proprio nulla osta all'attraversamento sia della condotta in esercizio che della condotta in progetto del cavidotto Minervino/Spinazzola previsto in progetto.

ANAS SpA - Ufficio Direzione Lavori - Potenza, con nota CPZ-0006996 del 24/02/2010 autorizzava l'esecuzione dei lavori con il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare, sottoscritto per accettazione in data 26/03/2010.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere esibito al locale Capo Cantoniere e quindi comunicato immediatamente all'Ufficio scrivente, il nominativo del tecnico di parte designato quale direttore dei lavori, che sarà responsabile dei medesimi anche in merito alla corretta applicazione delle prescrizioni tecniche indicate nel disciplinare.

Ministero dell'Interno - Vigili del Fuoco Ufficio Prevenzione di Bari con nota prot. n. 27833 del 11/11/2009 comunicava che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e relative stazioni elettriche e opere di connessione non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Rilevato che:

- Il parere di non conformità in merito alla recinzione rilasciato dalla Autorità di Bacino della Puglia risulta superato dalle modifiche progettuali prescritte e concordate con Arpa Puglia;
- la Società Agrienergy di Bari S.r.l. ha depositato il contratto di disponibilità delle aree necessarie all'impianto di produzione, sottoscritto con la società proprietà Avicola Ovomurgia Sarl, e regolarmente registrati all'Ufficio competente il 03/08/2010 al N. 4975.
- l'Ufficio Energia, ha disposto l'avvio della "Procedura di Esproprio, provvedendo con rispettive note di comunicazione, ad informare i rispettivi proprietari interessati ed a richiedere al Comune di Minervino Murge con nota prot. n. 5057 del 01/04/10 sia con nota prot. n. 5014 del 01/04/10 al Comune di Spinazzola, l'affissione ai rispettivi Albi Comunali dell'avvio della Procedura di Esproprio, per l'acquisizione delle aree dei privati necessarie al passaggio del cavidotto interrato e dell'area necessaria alla costruzione della sottostazione 20/150 kV ed opere di connessione alla Stazione Terna nonché della Stazione Terna ed opere di Connessione alla RTN Matera/Santa Sofia.
- che per l'"Opera Connessa" del cavidotto Minervino/Spinazzola con la costruzione della sottostazione 20/150kV con cavidotto di collegamento alla costruenda Stazione Terna in Spinazzola/Podice, solo una ditta proprietaria di porzione di area interessata all'avviso di esproprio con nota del 16.4.2010 formulava "opposizione all'avvio della procedura di esproprio" alla quale con nota del 15.6.2010 Prot. 9332 l'Ufficio Energia non ritenendo condivisibili le argomentazioni dello stesso dava puntuale e motivato riscontro confermando la validità della procedura di esproprio avviata;
- che per l'"Opera Connessa", Stazione Terna ed opere di Connessione alla RTN Matera/Santa Sofia le ditte proprietarie dell'area interessata all'avviso di esproprio con note raccomandate del 22/04/2010 formulavano "opposizione all'avvio della procedura di esproprio" adducendo proprie motivazioni di

natura non tecnica ma per lo più economici per le quali l'Ufficio Energia formulava puntuale controdeduzioni conformato con nota prot. AOO\_159 - 29/9/2010 - 0013961 la validità.

In aggiunta a quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/03, l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 s.m.i. dispone che "si considera acquisito l'assenso delle 'amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata", pertanto alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. AOO\_159 - 06/08/2010 n. 12267 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) denominato "Lomuscio 1" della potenza di 9,936 MW, ubicato in località "Lomuscio" nel Comune di Minervino Murge, mediante installazione di N. 400 Inseguitori solari, su circa 65 Ha. di terreni agricoli;
  - "Opera Connessa" Cavidotto Minervino/Lomuscio-Spinazzola/Podice in 20 kV della Lunghezza di circa 15 KM, con costruzione Sottostazione 20/150 kV di 40 MW alla C.da Podice in Spinazzola, e con conseguente cavidotto in 150 kV della lunghezza di circa Mt. 800 per la connessione alla Costruenda stazione Terna 150/380 kV;
  - "Opera Connessa" Stazione Trasformazione Terna con opere di connessione alla RTN Matera/Santa Sofia in Spinazzola/Podice;
- in data 2 settembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Agrienergy di Bari Srl ed il Comune di Minervino Murge l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 9 settembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11882 e della Convenzione al repertorio n. 11787;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 219 del 30 settembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,936 MW, come innanzi descritto, denominato "Lomuscio 1" ed ubicato in località Lomuscio nel Comune di Minervino Murge.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

## IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

## DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Agrienergy di Bari S.r.l. con sede legale in Bari Z.I. ed amministrativa in Altamura alla via Bruxelles 5, Partita IVA N. 06433160725 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) denominato "Lomuscio 1" della potenza di 9,936 MW, ubicato in località "Lomuscio" nel Comune di Minervino Murge, mediante installazione di N. 400 Inseguitori solari, su circa 65 Ha. di terreni agricoli;

- "Opera Connessa" Cavidotto Minervino/Lomuscio-Spinazzola/Podice in 20 kV della Lunghezza di circa 15 KM, con costruzione Sottostazione 20/150 kV di 40 MW alla C.da Podice in Spinazzola, e con conseguente cavidotto in 150 kV della lunghezza di circa Mt. 800 per la connessione alla Costruenda stazione Terna 150/380 kV;

- "Opera Connessa" Stazione Trasformazione Terna con opere di connessione alla RTN Matera/Santa Sofia in Spinazzola/Podice;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a

partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Agrienergy di Bari S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovranno assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società di Rete di Trasmissione Nazionale.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, dovranno depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi

dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Minervino Murge.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 21 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---